

Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]

LIBRO SESTO. Della tutela dei diritti -  
TITOLO QUINTO - Della prescrizione e della decadenza -  
CAPO PRIMO - Della prescrizione -  
SEZIONE QUARTA - Del termine della prescrizione -  
PARAGRAFO SECONDO - Delle prescrizioni brevi

#### **Articolo 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione**

---

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. (1)

Nell'assicurazione della responsabilità civile , il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

-----

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, L. 28.08.2008, n. 134, come modificato dall'allegato alla L. 27.10.2008, n. 166, con decorrenza dal 28.10.2008. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda".